

L'accordo Stato-Regioni stabilisce anche il percorso formativo per Dirigenti e Preposti.

Al Dirigente è richiesto di acquisire le competenze tecniche, attuative e le attitudini relazionali minime necessarie per lo svolgimento delle attività? di organizzazione, vigilanza e controllo e consultazione, proprie del ruolo ricoperto, e pertanto la sua formazione deve avere una durata minima di 16 ore con un percorso formativo basato su 4 moduli specifici, dettagliati nelle schede tecniche dei corsi che seguono.

Al Preposto è richiesto di acquisire la competenza minima necessaria per lo svolgimento delle attività? di vigilanza e controllo proprie del ruolo ricoperto. Fornire informazioni idonee per permettergli di applicare ed attuare al meglio le misure di prevenzione e protezione predisposte dall'azienda. La sua formazione deve avere una durata minima di 8 ore.

Aggiornamento Normativo 2021:

Con la Legge 215 si introduce l'obbligo a carico del datore di lavoro e del dirigente, (articolo 18 c.1, lett.b-bis) di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19.

Inoltre si integra l'articolo 26 con il seguente comma 8-bis: "Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto"

Sono integrati, altresì, gli obblighi della figura del preposto che dovrà (riformulando l'art. 19):

"sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti"

e

"in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività"

e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate"

Tutto ciò comporta conseguentemente **un dovuto aggiornamento della formazione specifica dei preposti**, che infatti viene integrata con un obbligo di aggiornamento riformulando l'Art. 37, c. 7, come segue:

"Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo"

"Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi".

In collaborazione con gli Enti bilaterali o paritetici competenti per comparto produttivo, la [L.A.IN. S.r.l.](#) offre ai propri clienti i seguenti corsi di formazione:

Tipologia di corso	Vedi sched a corso		Dur at a mi ni m a
	Au la	FA D	
Dirigenti	X	X	16
Aggiornamento quinquennale dirigenti	X	X	6
Formazione particolare aggiuntiva per il preposto		X	5
Moduli 1-5			
Formazione particolare aggiuntiva per il preposto	X		3

Moduli 6-8			
Formazione particolare aggiuntiva per il preposto	X		8
Agg. quinquennale aggiuntivo per il preposto	X	X	6